

Sospensione delle operazioni di taglio boschivo

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 8 marzo 2022, n. 654 - Durante, pres.; Di Popolo, est. - Comitato Montagna di Mandia (avv.ti Visone, Donniacuo) c. Comunità Montana Gelbison Cervati, Regione Campania (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Sospensione delle operazioni di taglio boschivo.

(Omissis)

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, il Comitato Montagna di Mandia (in appresso, Comitato) impugnava, chiedendone l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: -- la nota via p.e.c. del 26 ottobre 2021, con la quale la Comunità Montana Gelbison e Cervati (in appresso, Comunità Montana), in qualità di Sportello Unico per le Attività Forestali, aveva disposto la sospensione della pratica di cui alla comunicazione di taglio boschivo del 5 luglio 2021 sino all'esibizione della documentazione attestante il titolo di proprietà esclusiva sull'area di intervento (denominata "Montagna di Mandia"); -- ove occorrente, il r. r. Campania n. 3/2017;
- il provvedimento impugnato era, segnatamente, giustificato in base al rilievo della insussistenza, denunciata da terzi con nota del 19 ottobre 2021, prot. n. 2219, in capo al Comitato, della piena proprietà sui cespiti immobiliari ubicati in Ascea, località Castagneto del Colle di Palumbo, Piano Sella, Niviera, Marcosa, Serafino ("Montagna di Mandia"), e riguardati dalle preannunciate operazioni di taglio boschivo;
- nell'avversare siffatta determinazione, il Comitato ricorrente, costituito dai comproprietari dei suindicati cespiti immobiliari, rassegnava svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere, essenzialmente incentrate: -- sull'indeterminatezza e sull'abnormità dell'adottata misura sospensiva sine die, prevista dall'art. 31, comma 7, del r. r. Campania n. 3/2017 nei soli casi (non ravvisabili nella specie) di falsità o non conformità della dichiarazione del soggetto interessato; -- sull'inosservanza del termine di 30 giorni ex art. 31 cit., commi 6 e 8; -- sul conseguente consolidamento (ai sensi di quest'ultima disposizione ovvero ai sensi dell'art. 19 della l. n. 241/1990) degli effetti della comunicazione del 5 luglio 2021, non rimuovibili se non a fronte di esternate ragioni di interesse pubblico; -- sulla propria legittimazione alle divise operazioni di taglio, assicurata anche dal mero possesso dell'area e non menomata dall'assetto interno dei rapporti tra i titolari della comunione sul fondo boschivo, articolato per quote ideali quanto all'uso boschivo; -- sulla indebita interferenza della Comunità Montana nella sfera di attribuzione dei poteri esercitati dalla Regione Campania in sede di approvazione (giusta decreto dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2020) del Piano di Gestione Forestale (PGF), a monte della comunicazione del 5 luglio 2021; -- sul deficit istruttorio circa la legittimazione dei terzi proprietari diffidenti con nota del 19 ottobre 2021, prot. n. 2219; -- sullo sviamento dell'esercitato potere amministrativo a vantaggio delle situazioni privatistiche da questi ultimi vantate; -- sull'inosservanza delle garanzie partecipative procedurali;
- l'intimata Comunità Montana non si costituiva in giudizio;
- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 2 febbraio 2022 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che:

- l'art. 31, commi 6-8, del r. r. Campania n. 3/2017 ("Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale") stabilisce che: "6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della ditta utilizzatrice, sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio del taglio e comunque, per i cedui, semplici, matricinati e composti, entro il 31 dicembre dell'anno silvano in corso. Entro tale periodo: a) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera a) e dei commi 5, 12 e 14, il predetto Ente effettuerà controlli in loco a campione o in sede di istruttoria o in corso di utilizzazione; b) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera b), il predetto Ente deve effettuare controlli in loco in sede di istruttoria al termine dei quali comunica gli esiti degli stessi alla Struttura Regionale Territoriale competente ed al Soggetto proprietario ai fini dell'adempimento di cui agli articoli 42, 43, 46 e 47. 7. Le comunicazioni non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo, nonché quelle contenenti dati incompleti o falsi sono respinte entro il termine di cui al comma 6, fatto salvo il potere dell'Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione. 8. Decorso il termine di 30 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori";
- la disciplina dianzi riportata risulta ricollegare al decorso silente del termine di 30 giorni dal momento della comunicazione di taglio il consolidamento degli effetti abilitativi di quest'ultima – sostanzialmente assimilabili a quelli propri del paradigma della SCIA, codificato dall'art. 19 della l. n. 241/1990, ove il potere inhibitorio dell'amministrazione viene meno dopo il decorso silente del previsto termine di 60 giorni –, fatta salva l'adozione della misura sospensiva nella

duplice ed alternativa ipotesi di “successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione”, non specificamente indicata nel qui gravato provvedimento del 26 ottobre 2021 né effettivamente ravvisabile nella specie;

- con precipuo riferimento alla non conformità della comunicazione del 5 luglio 2021, sotto il profilo della (solo) paventata assenza di legittimazione all'intervento in capo al Comitato – e, quindi, ai relativi componenti –, dacché, in ipotesi, sprovvisti della piena ed esclusiva titolarità del diritto di proprietà sulla “Montagna di Mandia”, occorre rimarcare che il citato art. 31 del r. r. Campania n. 3/2017 individua, ai commi 5 e 13, non solo il “proprietario”, ma anche ogni “altro soggetto avente titolo” quale soggetto legittimato alla presentazione della comunicazione di taglio;
- per tale non può, quindi, non intendersi anche il comunista possessore dell'area boschiva di intervento, fermo restando, al più, il potere – in concreto non esercitato dalla Comunità Montana – di verificare il corretto utilizzo dell'area medesima in conformità al precetto dell'art. 1102 cod. civ., se e in quanto insuscettibile di alterarne la destinazione e di impedirne il concorrente utilizzo da parte degli altri comunisti;
- il regime di comunione costituito in forza dell'originario contratto di compravendita del fondo boschivo dell'11 marzo 1897 (rep. n. 1764; racc. n. 1718) non osta, d'altronde, alla legittimazione vantata dai componenti del Comitato: il riparto per ‘quote ideali’ indivise ivi previsto agli artt. 12 e 14 con riguardo alle forme di godimento diverse dalla percezione dei frutti degli alberi consente, infatti, l'esecuzione delle operazioni di taglio – all'evidenza non identificabili con quest'ultima – anche a prescindere dalla titolarità esclusiva o meno dei singoli appezzamenti ricompresi nella “Montagna di Mandia”;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
- resta, naturalmente, salvo il potere della Comunità Montana di verificare – a seconda dei presupposti applicativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 7, del r. r. Campania n. 3/2017 ovvero nelle forme proprie dell'autotutela esperibile, per analogia, a norma dell'art. 19, comma 4, della l. n. 241/1990 – se il taglio divisato dal Comitato sia suscettibile di compromettere le quote vantate dai comunisti ad esso estranei e/o di impedire a questi ultimi il godimento esclusivo dei frutti degli alberi (ove esistenti) ricompresi negli appezzamenti loro assegnati;
- quanto alle spese di lite, appare equo dichiararle irripetibili nei confronti della non costituita Comunità Montana;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la nota della Comunità Montana Gelbison e Cervati del 26 ottobre 2021.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)